I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 49/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 1, dell'atto di adesione, appositi metodi di cooperazione amministrativa debbono essere determinati allo scopo di assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine richieste fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente;

considerando che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente all'importazione sono totalmente aboliti o saranno progressivamente aboliti tra la Grecia e gli altri Stati membri;

considerando che, per la durata di applicazione delle misure transitorie, occorre poter distinguere le merci secondo che esse rispondano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea in Grecia o negli altri Stati membri;

considerando che si deve tener conto, a questo effetto, delle disposizioni in vigore e, in particolare, di quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 983/79 (3), di quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 902/80 (5), nonché di quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2826/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977, che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1976/80 (7);

considerando che per questi motivi si rende necessario prevedere l'impiego di documenti di transito comunitario interno, analoghi a quelli utilizzati prima dell' adesione della Grecia nella Comunità e caratterizzati da una differente sigla;

considerando che è opportuno prevedere anche misure transitorie particolari, in modo da assicurare che le merci spedite, prima dell'entrata in vigore dell'atto di adesione, dalla Grecia o da altri Stati membri possano beneficiare dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, così come dell'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa destinati ad assicurare che, negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri, le merci rispondenti alle condizioni a tal fine richieste, fruiscano del regime consistente nell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(2) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(5) GU n. L 97 del 15. 4. 1980, pag. 20.
(6) GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 23.

effetto equivalente, previsto dall'atto di adesione della Grecia qui di seguito denominato «atto di adesione».

2. Per l'applicazione del presente regolamento, la Comunità nella sua composizione anteriore all'adesione della Grecia, qui di seguito denominata «Comunità a nove», è considerata come un unico Stato membro.

Articolo 2

Il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applica alle condizioni stabilite dal presente regolamento

a) alle merci prodotte in uno Stato membro, ivi comprese quelle ottenute del tutto o in parte da prodotti che sono stati sottoposti, a seconda dei casi:

   — ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente,

   — agli importi compensativi di cui agli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione,

   — ai prelievi ed alle altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola o dei regimi specifici applicabili a certe merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli,

   che erano esigibili nello Stato membro in questione, e che non hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, importi, prelievi o altre imposizioni;

b) alle merci provenienti da paesi terzi, per le quali le formalità d'importazione sono state espletate in uno Stato membro e per le quali, a seconda dei casi:

   — i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,

   — i prelievi e le altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a certe merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli,

   che erano esigibili, siano stati riscossi nello Stato membro in questione, e che non hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, prelievi od altre imposizioni;

c) alle merci ottenute in uno Stato membro e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che non sono stati sottoposti, a seconda dei casi:

   — ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente;

   — agli importi compensativi di cui agli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione,

   — ai prelievi ed alle altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a certe merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli,

   che erano esigibili nello Stato membro in questione, o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, importi, prelievi od altre imposizioni, a condizione che sia percepito, per detti prodotti, il diritto di compensazione eventualmente dovuto ai sensi delle disposizioni che la Commissione stabilirà in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

Articolo 3

1. Le merci alle quali si applica il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno oppure, quando tale procedura non è applicata, scortate da un documento che ne comprovi il carattere comunitario.

2. Le merci di cui al paragrafo 1, che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, formano oggetto:

— di un documento T2 o T2 GR, oppure

— di una lettera di vettura internazionale o di bollettino di spedizione colli espressi internazionale avente valore di T2 o di T2 GR, oppure

— di un bollettino di consegna-transito comunitario avente valore di T2 o di T2 GR.

3. Le merci di cui al paragrafo 1, che non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, formano oggetto:

— di un documento T2 L o T2 L GR, oppure

— di un certificato di circolazione DD3 delle merci, oppure

— di un documento T2 M.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MERCI CHE CIRCOLANO VINCOLATE ALLA PROCEDURA DEL TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

Sezione I

Procedura di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 222/77

Articolo 4

Per circolare vincolate alla procedura del transito comunitario interno devono formare oggetto:

a) di una dichiarazione T2

— le merci spedite dalla Comunità a nove, nella quale esse soddisfano alle condizioni fissate all'articolo 2, lettera a) o b),

— le merci spedite dalla Comunità a nove, nella quale esse sono state inizialmente introdotte provenienti dalla Grecia e, per le quali, a seconda dei casi:

— i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,

— gli importi compensativi di cui agli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione,

che erano esigibili, siano stati percepiti nella Comunità a nove qualora dette merci non abbiano fruito di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse od importi;

b) di una dichiarazione T2 GR

— le merci spedite dalla Grecia, nella quale esse soddisfacevano alle condizioni fissate all'articolo 2, lettera a), b) o c),

— le merci spedite dalla Comunità a nove nella quale esse soddisfacevano alle condizioni fissate all'articolo 2, lettera c),

— le merci spedite dalla Grecia, nella quale esse sono state inizialmente introdotte provenienti dalla Comunità a nove per le quali, a seconda dei casi:

— i dazi doganali e tasse di effetto equivalente,

— gli importi compensativi di cui agli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione,

che erano esigibili, siano stati percepiti in Grecia, qualora dette merci non abbiano fruito di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse od importi.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, lettera a), per circolare vincolati alla procedura del transito comunitario interno, devono formare oggetto di una dichiarazione T2 GR i prodotti agricoli e i prodotti sottoposti a dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli spediti dalla Comunità a nove, e per i quali siano state espletate, al momento della spedizione, le formalità richieste per la concessione degli importi compensativi di cui agli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione.

Articolo 6

1. Qualora le merci introdotte in Grecia scortate da un documento T2 o da un documento avente gli stessi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano rispedite tal quali verso la Comunità a nove dopo essere state soggette in Grecia al regime del deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche, le competenti autorità doganali rilasciano un nuovo documento T2 od un nuovo documento avente gli stessi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Il nuovo documento deve riferirsi al documento esibito al momento dell'introduzione delle merci e riportare tutte le indicazioni particolari che vi figurano.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle merci introdotte nella Comunità a nove, scortate da un documento T2 GR o da un documento avente gli stessi effetti per l'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e rispedite tal quali verso la Grecia dopo essere state soggette nella Comunità a nove al regime del deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche.

Articolo 7

1. Per dichiarazione T2 GR si intende una dichiarazione compilata

— su un formulario conforme, salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali, nonché per quanto riguarda le dimensioni dei riquadri delimitati in tutto od in parte da linee punteggiate, al modello che figura negli allegati I o III del regolamento (CEE) n. 223/77, completato, ove occorra, da uno o più formulari conformi ai modelli corrispondenti che figurano negli allegati II o IV del regolamento medesimo,

— oppure su un formulario conforme al modello di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 2826/77.

2. L'obbligato principale indica se la dichiarazione di transito comunitario è redatta su un formulario T2 GR, completato, ove occorra, da uno o più formulari T2 GR bis, apponendo in stampatello o a macchina, nello spazio libero situato dopo la sigla T che figura su detti formulari, la dicitura «2 — due GR».

Articolo 8

Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento, le disposizioni in materia di procedura del transito comunitario interno, contenute nel regolamento

(CEE) n. 222/77 e nei regolamenti adottati per la sua attuazione, si applicano alle merci che circolano scortate da un documento T2 GR.

Sezione II

Procedura semplificata applicabile alle merci trasportate per ferrovia

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della sezione I del titolo IV del regolamento (CEE) n. 223/77:

1. — La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate in trasporto da un'amministrazione delle ferrovie degli Stati membri delle Comunità a nove o

   — il bollettino di consegna-transito comunitario, compilato per merci accettate in trasporto da uno dei rappresentanti nazionali dell'impresa di trasporto nella Comunità a nove

   vale quale dichiarazione o documento T2 a seconda del caso quando non sia munito della sigla T1, conformemente alle disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, o dell'articolo 50 i), paragrafi 2 e 3, del predetto regolamento, o della sigla T2 GR, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2.

2. — La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate in trasporto dall'amministrazione delle ferrovie greche, o

   — il bollettino di consegna-transito comunitario compilato per merci accettate in trasporto dal rappresentante nazionale greco dell'impresa di trasporto

   vale quale dichiarazione o documento T2 GR a seconda del caso quando non sia munito della sigla T1, conformemente alle disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, o dell'articolo 50 i), paragrafi 2 e 3, del predetto regolamento, oppure della sigla T2, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 10

1. Quando sono accettate per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie greche o dal rappresentante nazionale greco dell'impresa di trasporto, merci scortate da uno dei documenti di trasporto e che valga come documento T2 per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, l'ufficio di partenza appone chiaramente la sigla T2 nel riquadro 25 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionale o nel riquadro, riservato alla dogana, che figura nel bollettino di consegna-transito comunitario.

La sigla T2 è convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza.

2. Quando sono accettate per il trasporto da un'amministrazione delle ferrovie degli Stati membri della Comunità a nove o da uno dei rappresentanti nazionali dell'impresa di trasporto nella Comunità a nove merci scortate da uno dei documenti di trasporto che valga come documento T2 GR per l'applicazione dell'articolo 4, lettera b), secondo comma, dell'articolo 5 o dell'articolo 6, paragrafo 3, l'ufficio di partenza appone chiaramente la sigla T2 GR nel riquadro 25 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionale, oppure nel riquadro riservato alla dogana e che figura nel bollettino di consegna-transito comunitario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MERCI CHE NON CIRCOLANO VINCOLATE ALLA PROCEDURA DEL TRANSITO COMUNITARIO

Articolo 11

1. Quando le merci di cui agli articoli 4, lettera a), e 6, paragrafo 1, non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario, il documento di transito comunitario interno da utilizzare per comprovare il carattere comunitario di dette merci, è compilato su un formulario T2 L conforme al modello di cui all'allegato XI del regolamento (CEE) n. 223/77.

2. Quando le merci di cui agli articoli 4, lettera b), 5 e 6, paragrafo 3, non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario, il documento di transito comunitario interno da utilizzare per comprovare il carattere comunitario di dette merci è compilato su un formulario T2 L GR.

Articolo 12

1. Il formulario sul quale è compilato il documento di transito comunitario interno T2 L GR dev'essere conforme al modello che figura in allegato.

Tuttavia, gli Stati membri possono consentire l'utilizzazione dei formulari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la cui sigla T2 L è completata al momento della compilazione del documento con la dicitura GR ap-

posta, a macchina o a mano, con scrittura leggibile e inchiostro indelebile.

2. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2, 5, lettera a), 6, primo e secondo capoverso, 9 e 10, nonché le disposizioni del titolo V del regolamento (CEE) n. 223/77 si applicano al documento T2 L GR.

Articolo 13

1. Qualora si faccia uso di un certificato di circolazione delle merci modello DD3, conformemente alle disposizioni della decisione 70/41/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1969, relativa all'adattamento dei metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato CEE alla nuova regolamentazione applicabile in materia di transito comunitario (1) modificata da ultimo dall'atto di adesione, sono considerate:

— merci appartenenti alla categoria di cui all'articolo 4, lettera a), quelle che circolano scortate da tale documento quando questo sia stato rilasciato nella Comunità a nove e non vi figuri un'indicazione particolare;

— merci appartenenti alla categoria di cui all'articolo 4, lettera b), primo o terzo trattino, quelle che circolano scortate da tale documento quando questo sia stato rilasciato in Grecia e non vi figuri un'indicazione particolare.

2. L'indicazione particolare di cui al paragrafo 1) consiste:

— nella sigla T2 GR sui certificati rilasciati nella Comunità a nove per le merci di cui all'articolo 4, lettera b), secondo trattino, all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 3;

— nella sigla T2 sui certificati rilasciati in Grecia per merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. La sigla T2 o T2 GR va apposta chiaramente sotto la sigla DD3 che figura nell'angolo superiore destro della prima pagina del certificato DD3 convalidato dal timbro della dogana che ha apposto la sigla medesima.

Articolo 14

Qualora si faccia uso di un documento T2 M, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1978, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri (2), detti prodotti sono considerati conformi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato CEE nello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale che ha rilasciato il blocchetto dei formulari T2 M.

Articolo 15

Nel caso in cui sia fatto uso, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2695/77 della Commissione, del 7 dicembre 1977, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di battelli al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione (3), modificato da ultimo con l'atto di adesione, di una lettera di trasporto aereo o di un documento equivalente, detti prodotti sono reputati:

— come rientranti nella categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera a), quando l'aeroporto di partenza dipende da uno Stato membro della Comunità a nove;

— come rientranti nella categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera b), quando l'aeroporto di partenza dipende dalla Grecia.

Articolo 16

1. Per quanto concerne le merci contenute nelle spedizioni per via postale (ivi compresi i pacchi postali), sono considerate:

a) merci appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera a), le spedizioni effettuate da un ufficio postale della Comunità a nove,

b) merci appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera b), primo o terzo trattino, le spedizioni effettuate da un ufficio postale della Grecia,

a condizione che sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento non figuri l'etichetta gialla conforme al modello di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 223/77.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o far apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti d'accompagnamento:

a) quando le merci spedite da un ufficio postale ubicato in uno Stato membro, se vincolate ad una delle procedure del transito comunitario, non potrebbero formare oggetto di una dichiarazione T2 o T2 GR,

b) quando le merci spedite da un ufficio postale ubicato nella Comunità a nove, se vincolate ad una procedura del transito comunitario, dovrebbero

(1) GU n. L 13 del 19. 1. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 14.

formare oggetto di una dichiarazione T2 GR in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, lettera b), secondo trattino, dell'articolo 5 o dell'articolo 6, paragrafo 3.

Le suddette merci beneficiano in tal caso del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, unicamente su presentazione in Grecia di un documento T2 L GR.

Articolo 17

Le merci che accompagnano i viaggiatori o che sono contenute nei loro bagagli sono ammesse al beneficio del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, purché non si tratti di merci destinate a fini commerciali:

a) quando, all'atto della dichiarazione, esse rispondono alle condizioni richieste a questo proposito senza che sussista il dubbio per quanto concerne la sincerità di detta dichiarazione,

b) negli altri casi, su presentazione del relativo documento T2 L o T2 L GR.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

1. Le merci per le quali sono stati rilasciati certificati di circolazione AG1 o AG3 che alla data del 1° gennaio 1981 si trovano in corso di spedizione oppure in regime di deposito provvisorio nella Comunità, di depositi doganali o di zone franche beneficiano, nel limite della durata di validità dei suddetti certificati, del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che sia necessario presentare un documento T2 L o T2 L GR rilasciato a posteriori.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci rispedite dall'Austria, conformemente alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che semplifica le formalità negli scambi di merci tra la Comunità economica europea da un lato e la Grecia e la Turchia dall'altro, in caso di rispedizione di dette merci dall'Austria (1), scortate da un certificato di circolazione AG1 rilasciato prima del 1° gennaio 1981.

Articolo 19

1. Qualora merci per le quali certificati di circolazione AG1 non sono stati rilasciati si trovino, alla data del 1° gennaio 1981, in corso di spedizione oppure in regime di deposito provvisorio nella Comunità, di depositi doganali o di zone franche, possono formare oggetto:

a) di documento T2 L rilasciato a posteriori, se sono spedite verso la Grecia dalla Comunità a nove dove soddisfacevano alle condizioni richieste per il rilascio di questo documento.

   Tuttavia, un documento T2 L non può essere rilasciato a posteriori per i prodotti agricoli rientranti nel quadro di un'organizzazione comune di mercato o per talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli che hanno formato oggetto, prima del 1° gennaio 1981, di formalità doganali di esportazione par la concessione di restituzioni all'esportazione verso la Grecia nel quadro della politica agricola comune,

b) di un documento T2 L GR rilasciato a posteriori se dette merci sono state spedite verso la Comunità a nove della Grecia, ove soddisfacevano alle condizioni richieste per il rilascio di questo documento.

2. Il documento T2 L o T2 L GR di cui al paragrafo 1, deve essere presentato, al più tardi il 30 giugno 1981, ai servizi doganali dello Stato membro nel cui territorio si trovano le merci.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 2, secondo trattino, e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, relative al bollettino di consegna-transito comunitario, sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

(1) GU n. L 188 del 19. 7. 1975, pag. 1.

T2 L GR

N. A 000000

Allegato

DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO INTERNO RILASCIATO PER GIUSTIFICARE IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI

3 Interessato

28 Regime doganale precedente

1

41 Marche, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

42 Numero statistico (1)

43 Peso lordo

49 Peso netto (1)

2

41 Marche, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

42 Numero statistico (1)

43 Peso lordo

49 Peso netto (1)

VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione:

modello N.

del

Ufficio doganale (e paese):

Osservazioni:

A ....., il .....

(Firma) (Timbro)

59 Procedura e documento utilizzati

60 DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO

L'interessato, rappresentato da .....

.....

dichiara che le merci sopra descritte sono delle merci comunitarie.

A ....., il .....

(Firma)

(1) Da compilare solo se previsto dalla normativa comunitaria.

DOMANDA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della conformità delle indicazioni in esso risultanti. A ....., il ..... (Firma) (Timbro)	**Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente documento** 1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti ([1]). 2. **non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (vedere le osservazioni) ([1]).** A ....., il ..... (Firma) (Timbro) ([1]) Cancellare la menzione che non interessa.

OSSERVAZIONI